

Odg approvato il 17 dicembre 2003 dalla Camera dei Deputati

La Camera,

premesso che:

con le modifiche alla legge n. 257 del 1992, intervenute con l'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 relative ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, viene stabilito l'abbassamento del coefficiente dall'1,5 per cento all'1,25 per cento, che non sarà più utile per il raggiungimento della pensione di anzianità ma viene finalizzato esclusivamente all'incremento del trattamento pensionistico, snaturando le finalità della legge 257/1992 e penalizzando tutti i lavoratori aventi diritto al beneficio previdenziale, ed in particolar modo gli appartenenti alle categorie appena ammesse, quali quelli del settore pubblico; con la medesima norma, seppure parzialmente corretta dal presente disegno di legge, sono stati introdotti limiti e criteri restrittivi per il riconoscimento del diritto al beneficio, quali la determinazione delle otto ore al giorno quale parametro per determinare l'avvenuta esposizione;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a rivedere e rimodulare i criteri per l'accesso al beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto.

9/4489/85. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo, Ruzzante, Cennamo, Valpiana, Olivieri, Frigato, Mascia, Alfonso Gianni, Mazzearello, Reduzzi, Lumia, Bornacin, Saia, Sasso, Capitelli.